

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 483/09
DEL 17 GIU. 2013

ACCORDO SULLA FORNITURA DELLE RISORSE

QUESTO ACCORDO datato ... è sancito TRA:

- (1) **Alma-Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia** rappresentato dal rappresentante legale, Prof. Bruno Baldaro (d'ora in poi "FP7 Partner").

e

- (2) **<Terza parte>**, la cui sede ufficiale è <indirizzo>, rappresentata dal legale rappresentante (d'ora in poi "Resources Provider");

D'ora in poi individualmente indicate come "Parte" e collettivamente "Parti" in questo Accordo.

DOVE

- A L' FP7 Partner partecipa come partner all' EU Framework 7 Cooperative Project (piccolo o medio progetto di ricerca), chiamato "Implementation of quality indicators in Palliative Care sTudy" (con l'acronimo di "IMPACT"), ed è entrato nel "Grant Agreement", assieme alle altre organizzazioni coinvolte nel progetto (collettivamente Beneficiari), dell'Unione Europea.
- B Il Grant Agreement stabilisce il contributo economico da parte dell'UE e diritti e doveri dei Beneficiari
- C Con la firma del Grant Agreement, FP7 Partner accetta in quanto Beneficiario i diritti ed i doveri sanciti in esso.
- D Scopo del progetto IMPACT è quello di sviluppare delle strategie di miglioramento al fine di migliorare l'organizzazione delle cure palliative in ambito oncologico e delle demenze in Europa, di implementare gli indicatori di qualità in tali aree nonché di studiare quei fattori che influenzano l'efficacia delle suddette strategie. Queste informazioni saranno usate per costruire un modello concettuale di implementazione applicabile tra vari sistemi sanitari di estrazione culturale differente.
- E Affinchè FP7 Partner possa raggiungere i suddetti obiettivi, deve coinvolgere altre Strutture cliniche o di ricerca
- F Questi Strutture sono essenziali ai fini della ricerca, del suo sviluppo e valutazione
- G Il Resources Provider è una di queste Strutture essenziali

ORA SI SANCISCE QUANTO SEGUE

1. FORNITURA DELLE RISORSE

1.1 Il Resources Provider fornirà le risorse necessarie per i menzionati servizi, che il FP7 Partner utilizzerà per gli scopi del progetto come da Grant Agreement:

- riceverà istruzioni su come usare gli Indicatori di Qualità (IQ) sviluppati nel progetto e come dare notifica dei dati;
- Pre-test: il Resources Provider darà informazioni sull'uso corrente degli IQ;
- Darà le informazioni che saranno organizzate in un database dal FP7 Partner;

- Formulare almeno tre aspetti che il Resources Provider desidera migliorare tenendo i feedback in conto;
 - sceglierà specifiche strategie di miglioramento (con l'assistenza del FP7 Partner);
 - Post-test: fornirà i risultati sull'uso degli IQ e delle strategie di miglioramento.
- 1.2 Le risorse dovranno essere rese disponibili sulle base delle procedure e dei protocolli stabiliti dal FP7 Partner. FP7 Partner è responsabile nel rendere noti tali procedure e protocolli.
- 1.3 Le Parti riconoscono che il progetto debba seguire specifiche procedure e protocolli.
- 1.4 I responsabili delle regole di questo Accordo sono:
- Per l' FP7 Partner: <Prof. Rabih Chattat> (d'ora in poi responsabile scientifico);
- Per il *Resources Provider*: <nome, titolo > (d'ora in poi responsabile scientifico *per il Resources Provider*).
- 1.5 Il Resources Provider accetta di aderire ai principi di confidenzialità e riservatezza dei dati.
- Il Resources Provider garantisce di essere autorizzato a fornire i dati all' FP7 Partner sotto questo Accordo, in accordo con quanto stabilito in materia di protezione dei dati. Ogni dato sarà trattato in forma anonima.

2. PAGAMENTO

- 2.1 L' FP7 Partner rimborserà il Resources Provider con una somma di 1000 EURO.
- 2.2 I pagamenti dovuti al *Resources Provider* saranno fatti dall' FP7 Partner in due tranches, una dopo 30 giorni dal completamento del pre-test e l'altro 30 giorni dopo che le attività menzionate al paragrafo 1.1 saranno state completate.

3. DATI, CONFIDENZIALITA', LIMITI D'USO

- 3.1 In accordo con l'articolo II.9 del Grant Agreement, l'articolo 10 del Consortium Agreement e con le linee guida etiche di riferimento, durante il progetto e nei cinque anni successivi, tutti i dati saranno raccolti e trattati in forma anonima. In particolare, i dati relativi ai pazienti acquisiti dai Rilevatori sono di titolarità della Struttura, che si impegna quindi a trattarli in modo conforme alle normative di confidenzialità medica applicabili come stabilito dalla legge italiana in merito alla protezione dei dati e a trasferirli sul Portale del Progetto in modo che questi siano completamente anonimi. Si segnala inoltre che l'articolo 1.5 obbliga le Strutture a rispettare tutte le normative etiche applicabili e a comunicare tempestivamente al Dipartimento di Psicologia eventuali adempimenti necessari. Firmando l'accordo quindi le Strutture si impegnano a dichiarare che le normative etiche applicabili sono rispettate, così come stabilito dal contratto con la UE.
- 3.2 Le Parti sono concordi nel rispettare i principi di confidenzialità medica della legge italiana in materia di protezione dei dati. A tal fine, i dati che potrebbero portare all'identificazione del paziente non dovranno essere rilasciate a terze parti, se non richiesto specificatamente dalla legge.

- 3.3 L' FP7 Partner si assicurerà che la fornitura dei servizi sia menzionata in pubblicazioni, così come stabilito dalla Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org/ethical_1author.html) o da specifici regolamenti applicabili a tali pubblicazioni.
- 3.4 Il Resources Provider concorda che i servizi dati al FP7 Partner possano essere usate da altre parti o beneficiari coinvolti nel progetto sulla base di accordi scritti che rimandano ad appropriati regolamenti etici e che si mantengano nelle tempistiche del progetto.

RELAZIONI TRA LE PARTI

- 4.1 In nessun modo questo Accordo creerà nè una partnership o una relazione tra principale ed agente, nè membership o alcuna altra entità legale tra Parti.
- 4.2 Una Parte non può trasferire, modificare, limitare alcuna sezione di questo Accordo, dei diritti o obblighi sotto questo Accordo senza prima un consenso scritto tra le parti.

5. DURATA

5.1 La durata dell'accordo avrà inizio dalla firma del suddetto e terminerà con l'adempimento degli obblighi stipulati da entrambe le parti.

5.2 Come indicato in clausola 5.4, questo Accordo deve automaticamente terminare:

- (i) Con l'uscita dell' FP7 Partner dal Grant Agreement; o
- (ii) Con la cessazione del Grant Agreement da parte della Commissione Europea.

5.3 Nonostante la clausola 5.1, questo Accordo potrebbe terminare:

- (i) da parte del Resources Provider dopo (30) giorni da una sua nota scritta se l' FP7 Partner viola il presente Accordo e se la violazione non sia stata rimediata durante il suddetto periodo di 30 giorni;
- (ii) da parte dell' FP7 Partner dopo (30) giorni da una sua nota scritta se il Resources Provider non fornisce le risorse richieste come da clausola 1 o in caso il Resources Provider non si comporti in modo conforme a quanto stabilito dal presente Accordo e che questo comportamento non soddisfi il FP7 Partner durante il suddetto periodo di 30 giorni.

5.4 Se l'Accordo terminerà per una qualsiasi delle cause indicate in clausola 5.3 (ii), il *Resources Provider* sarà rimborsato dall' FP7 Partner in accordo con l'articolo 2.1 e 2.2.

6. RESPONSABILITA'

6.1 Le responsabilità di ciascuna parte per le violazioni di questo Accordo, per ogni negligenza al di fuori della materia del presente Accordo, non si estenderà ad alcuno danno o perdita indiretta, alcuna mancanza di profitto, mancanza di entrate, di lavoro, di dati, di contratti o opportunità, siano essi diretti o indiretti; anche se, in ogni caso, le Parti che reclamano hanno avvisato le altre di qualsiasi perdita possibile o se erano contemplate dall'altre Parte.

6.2 Ciascuna Parte garantisce di essere responsabile delle proprie mancanze o delle mancanze del proprio personale all'interno dei termini dell' Accordo.

- 6.3 Il Resources Provider risarcirà FP7 Partner in caso venga in qualsiasi modo fatto un reclamo a FP7 Partner a seguito di una mancanza da parte del Resources Provider, in particolare per mancanze che non permetteranno all' FP7 Partner di adempiere agli obblighi sanciti dal Grant Agreement con l'Unione Europea ed il Consortium Agreement.
- 6.4 La responsabilità totale di ciascuna Parte in caso di violazione di questo Accordo, le negligenze o ciò che potrà emergere al di fuori del presente Accordo non eccederà il totale mostrato in clausola 2.1.
- 6.5 Nulla in questo Accordo limita o esclude la responsabilità di ciascuna Parte per:
- (i) morte o incidente personale;
 - (ii) alcuna frode che, per legge, non può essere limitata o esclusa; o
 - (iii) alcuna perdita o danno causato da una violazione deliberata di questo Accordo.

7. BACKGROUND E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Conoscenze Preesistenti come definite dal Grant Agreement art.II.1.4 (Background) che sono detenute dalle Parti ed utilizzate per il Progetto restano di proprietà della Parte che le ha messe a disposizione per lo stesso.

I diritti di proprietà intellettuale su ogni prodotto, invenzione o tecnica derivanti dal progetto, nel corso dell'attuazione di questo accordo sarà di proprietà del Dipartimento di Psicologia, che detiene inoltre il copyright sugli elaborati, sui piani e sui software prodotti o pianificati in relazione al progetto.

8. ORGANIZZAZIONE LEGISLATIVA E DISPUTE

8.1 Questo Accordo, la sua validità ed interpretazione, deve essere governato dalla legge italiana

8.2 La Corte di Bologna (Italia) ha la giurisdizione per ogni disputa, che non sia risolvibile in modo amichevole, che sia connessa al presente Accordo (incluse le dispute riguardanti l'esistenza, validità o cessazione del presente Accordo) o le conseguenze del suo annullamento.

9. GENERALE

9.1 Qualsiasi comunicazione nell'ambito dei termini dell'Accordo dovrà essere data per lettera, affrancata, ed indirizzata alle parti come segue:

- (i) per il FP7 Partner:

[Prof. Rabih Chattat]
[Indirizzo]

- (ii) per il Resources Provider:

[Nome]
[Indirizzo]

9.2 Qualsiasi comunicazione inviata ai destinatari specificati nella clausola 9.1 sarà considerata ricevuta:

:

- (i) in caso di consegna a mano, quando inviata; o
 - (ii) in caso inviata via posta:
 - (a) ricevuta per certificare l'avvenuta consegna;
 - (b) in caso di facsimile o invio di e-mail elettronica, conoscenza che siano pervenute in giorno lavorativo prime delle ore 17 o in altri giorni lavorativi..
- 9.3 Nessuna modifica, benestare o esenzione dai termini di questo Accordo potranno vincolare ciascuna Parte senza una nota scritta e firmata da entrambe le Parti. Qualsiasi modifica, benestare o esenzione sarà effettiva solo nelle specifiche circostanze e per i precisi scopi fissati.
- 9.4 Se qualsiasi parte di questo è dichiarato nullo o non valido da qualsiasi autorità amministrativa o giudiziale, questo non annullerà *ipso facto* le rimanenti parti di questo Accordo e le parti suddette saranno limitate alle necessarie richieste legali.
- 9.5 Nessun insuccesso o omissione da parte di ciascuna Parte nei confronti dei termini o condizioni di questo Accordo darà luogo ad un reclamo verso la Parte in questione se l'omissione o insuccesso deriva da una causa che è al di fuori dal controllo possibile esercitato dalle Parti.
- 9.6 Questo Accordo riunisce l'intero accordo tra le parti ed unisce tutte le precedenti discussioni ed alcuna fornitura di questo Accordo può essere modificato se non previo mutuo consenso scritto tra le Parti.
- 9.7 Le Parti di questo Accordo devono essere legate alle condizioni del Grant Agreement con l'Unione Europea, i suoi Annexes così come alle condizioni del Consortium Agreement, che sono parte integrante di questo Accordo (Annex A e Annex B), con l'eccezione delle condizioni che riguardano solo l'FP7 Partner.

FIRMATO per il FP7 Partner

.....

Name

Title:

Date:

.....

Name:

Title:

Date

FIRMATO per il *Resources Provider*

.....

Name

Title

Date